

4 20/09/2012 GC

CONVENZIONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE DI PIAZZA NUOVA

1) Premesso che con lettera del 12.09.2011 della Società Lomellina Energia srl – Strada Vecchia Vicinale per Vigevano – Parona, pervenuta in data 12.11.2011 prot. n. 4376 con la quale esprimeva la volontà di procedere ai lavori di sistemazione e rinnovamento delle aree a verde di Piazza Nuova secondo il programma allegato che prevede:

1. Interventi di nuovo impianto:

- Diserbo e fresatura e concimazione del terreno
- Ripristino dell'impianto di irrigazione e fornitura di installazione di centralina automatica
- Piantumazione di 300 rose tappezzanti in due colori come da disegno allegato
- Fornitura e posa di 300 mq. di prato a rotoli
- Fornitura e posa di n. 160 sacchi di corteccia e posa telo di pacciamatura nella zona delle rose piantumate
- Trattamento fitosanitario delle rose presenti nelle fioriere con concimazione e aggiunta di terriccio
- Fornitura di nuova fioriera guarnita di roselline da posizionare sopra botola ispezione pompe fontana

2. Interventi di manutenzione annuale delle aree realizzate

- Diserbo dei marciapiedi interni alle aiuole e perimetrali alla fontana
- Taglio erba ogni 18 giorni
- Trattamento fitosanitari ogni mese per le rose e due volte l'anno per tutte le altre essenze opportune potature stagionali con pulizia fioriere da impestante
- Pulizia delle aiuole con diserbo
- Smaltimento delle rimanenze

Per tutto ciò premesso la Soc. Lomellina Energia s.r.l. , qui rappresentata dal Dr. Filisetti Vincenzo in qualità di Presidente, si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere di sistemazione e i necessari lavori di manutenzione delle aree verdi di P.zza Nuova elencate in premessa

- apporre cartelli come mezzo di comunicazione del proprio marchio e dell'attività di realizzazione e manutenzione sulla fioriera posta sulla botola di ispezione delle pompe della fontana.

La dimensione massima dei cartelli dovrà essere 90x60 cm. costruiti su pannello in alluminio. Nella parte alta del cartello dovrà comparire la scritta "Comune di Parona e relativo logo", a seguire "Realizzazione e manutenzione verde a cura di "Lomellina Energia s.r.l."

- garantire il programma manutentivo minimo, indicato nella premessa del presente documento;

- non cedere, anche parzialmente il contratto di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la Società venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Società sia oggetto di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;

- osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività sopra citata;

LOMELLINA ENERGIA s.r.l.

Art.2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale al fine di ottenere la realizzazione ed il mantenimento dell'arredo delle aree di P.zza Nuova da parte della Società Lomellina Energia, si impegna ad autorizzare l'inserimento del marchio della Società o di altro simbolo identificativo del medesimo, a mezzo di cartelli all'interno del sedime pubblico a dare preventiva comunicazione di interventi di sistemazione o manutenzione, servizi o strutture a cura dell'Amministrazione stessa o di Imprese impegnate in lavori di interesse pubblico e a provvedere, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'Amministrazione si impegna a garantire l'erogazione dell'acqua finalizzata all'irrigazione delle aree verdi.

Art. 3 – FACOLTA' A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

i) introdurre modificazioni negli impianti in corso del presente contratto. Tali modifiche non potranno aggravare i costi per la Società. Qualora le modifiche fossero ritenute inaccettabili dalla Società, questi potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza;

ii) effettuare interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura della stessa o di altri Enti interessati interferenti con la pertinenza delle aree verdi oggetto del presente contratti senza che lo Sponsor possa sollevare alcuna eccezione. Al termine degli interventi le zone interessate dovranno essere interamente ripristinate; prevedere l'installazione di strutture informative ulteriori.

Art. 4 – VERIFICHE CORRETTI ADEMPIMENTI

I lavori dovranno essere eseguiti da Imprese qualificate e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, la Società dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.

La Società non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente la Società.

Art. 5 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Comune di Parona potrà disporre controlli sul buon andamento dei servizi per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e comunque con la la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione Comunale inoltre, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e la qualità della manutenzione effettuata e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari o straordinari, a carico della Società, ritenuti necessari ai fini della convenzione da realizzarsi entro 76 ore dalla richiesta inviata via fax o e-mail allo stesso.

La Società è tenuto a garantire, ai sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria.

Art. 6 – GARANZIE

La Società si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area così come è obbligato al rispetto

della normativa vigente per l'utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 7 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, sia disatteso quanto previsto dal programma presentato. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 10 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni della Società.

Qualora da parte della Società venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade e l'Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla Società. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell'accordo qualora, dopo diffida intimata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., la Società non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico della Società tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, la Società ha l'obbligo di informare l'Amministrazione al fine di concordare le iniziative comuni

L'Amministrazione Comunale procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 ed ai sensi dell'articolo 1456 cc qualora accerti che lo sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine del Comune nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività.

La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato dell'Amministrazione comunale e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

E' consentito affidare parte delle attività a terzi previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale. La Società resta l'unica responsabile della corretta esecuzione del servizio.

Art. 9 – DURATA

Il singolo contratto avrà una durata sino al 31.12.2014. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento tramite comunicazione a mezzo raccomandata 3 (tre) mesi prima, della scadenza indicata come cessazione del servizio.

Art. 10 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Parona li 10/1/2012

COMUNE DI PARONA

LA SOCIETA' LOMELLINA ENERGIA SRL

LOMELLINA ENERGIA s.r.l.
